

Professione ir



Ritornare al futuro Avviare nuovi inizi si parte con un autografo

Firma la petizione



WWW.SHADIR.IT
SHADIR@SHADIR.IT

Mensile di attualità, cultura, informazione a cura dello Snadir - Sindacato Nazionale Autonomo Degli Insegnanti di Religione
Redazione - Amministrazione - Segreteria : Via Sacro cuore, 87 - 97015 MODICA (RG) - Tel 0932/762374 (2 linee r.a.) - Fax
0932/455328 Direttore responsabile: Rosario Cannizzaro - Iscr. Trip. Modica n2/95 - Iscritto al R.O.C. n. 1067 Poste Italiane
S.p.a. - Spedizione in abbonamento postale - C.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1 Ragusa.

ANNO XIX
NUMERO 5
Maggio 2013

Mensile di attualità, cultura, informazione
a cura dello Snadir

Spedizione

In abbonamento postale

Direttore

Orazio Ruscica

Direttore responsabile

Rosario Cannizzaro

Coordinamento redazionale

Domenico Pisana

Progetto grafico

Giuseppe Ruscica

Hanno collaborato

Ernesto Soccava, Claudio Guidobaldi,
Enrico Vaglieri, Francesco Pisano,
Serenella Napolitano

Direzione, Redazione, Amministrazione

Via Sacro Cuore, 87,
97015 MODICA (RG)

Tel. 0932/762374

Fax 0932/455328 Internet:

www.snadir.it

Posta elettronica: snadir@snadir.it

SMS News

E' presente nel sito <http://www.snadir.it>
un forum di registrazione dedicato agli
iscritti Snadir per ricevere sul proprio
cellulare le notizie più importanti.

Impaginazione e stampa

Soc. Coop. CDB - RAGUSA

Chiuso in tipografia il 15/05/2013

Associato all'

USPI

UNIONE STAMPA PERIODICA ITALIANA



SOMMARIO

EDITORIALE

1. Il nuovo Governo e le aspettative dei Docenti di Religione
di Orazio Ruscica

ATTIVITA' SINDACALE E TERRITORIO

2. Le assenze dal servizio per gravi patologie
di Ernesto Soccava
3. Il sistema scolastico e le relazioni con il territorio
di Claudio Guidobaldi
4. Snadir & MCL: servizio di assistenza fiscale
Modello 730/2013 - Redditi 2012 - DSU - ISE - ISEE - ISEU - IMU - RED
4. Convegno a Roma il 29 maggio sull'applicazione dell'art. 3 della legge
186/2003 - «Stato giuridico» degli Insegnanti di Religione

RICERCA E FORMAZIONE

5. Insegnamento della religione, tutela dei minori e infanzia violata:
il ruolo dell'educatore
di Domenico Pisana
6. Le varie forme di abuso sull'infanzia. IRC come spazio di tutela, prevenzione
e sostegno educativo
di Serenella Napolitano

SCUOLA E SOCIETA'

7. Se il «rischio on line» è una costruzione sociale
quali competenze digitali vanno insegnate?
di Enrico Vaglieri
8. Scuola ed esperienza di educazione alla legalità
di Francesco Pisano
9. Scrutini finali: il voto dell'insegnante di religione è determinante
10. Crediti - Documento consiglio di classe - Adozione libri di religione cattolica
Scrutini finali - Valutazione dell'Irc e del comportamento - a.s. 2012-2013



IL NUOVO GOVERNO E LE ASPETTATIVE DEI DOCENTI DI RELIGIONE

Al via la mobilitazione dei docenti di religione con la Petizione 2013

di Orazio Ruscica*

Il Governo Letta ha ottenuto la fiducia della Camera e del Senato; ha così provveduto a nominare i Ministri e i Sottosegretari. Possiamo, dunque, affermare che un Governo politico si è insediato, un Governo di larghe intese, ma pur sempre un Governo politico e non tecnico.

Certamente è un Governo che dovrà intervenire con politiche a sostegno dell'economia e non di rigore, di crescita economica e non di tagli ai posti di lavoro. E' ormai chiaro che – in una economia depressa – politiche basate esclusivamente sui tagli alla spesa pubblica rappresentano azioni autodistruttive e anche controproducenti in termini puramente fiscali. Se i disoccupati non avranno la possibilità di rientrare velocemente nel circuito lavorativo, ovviamente non saranno in grado neppure di offrire un contributo fiscale; pertanto è anche interesse dello Stato – in termini di introiti fiscali – favorire immediatamente la ripresa economica con interventi a sostegno dell'economia, fino a quando il settore privato sarà disposto ad investire di nuovo e, quindi, a creare posti di lavoro. Diversamente, ostinarsi nelle politiche di austerità – come scrive Paul Krugman, premio Nobel per l'economia, il 22 aprile scorso – è creare “una catastrofe al rallentatore”, che sta “rovinando molte vite, e allo stesso tempo ci rende più poveri e più deboli in ogni modo. E più a lungo ci ostiniamo in questa follia, maggiore è il danno sarà” (The Jobless Trap, <http://www.nytimes.com/2013/04/22/opinion/krugman-the-jobless-trap.html?ref=paulkrugman>).

Politiche scolastiche come quelle poste in atto dagli ultimi due Governi sono, quindi, “folly politics”. Occorre, invece, aumentare la spesa per l'istruzione: ritornare *al futuro* – per la scuola primaria – con il tempo pieno, le 30 ore settimanali e le ore di contemporaneità; intervenire nella scuola secondaria di primo grado con strumenti efficaci per contrastare l'abbandono scolastico e favorendo la “mobilitazione intenzionale di conoscenze” (Philippe Perrenoud); permettere ad ogni studente di imparare e di poter utilizzare ciò che impara “oggi a scuola e domani nella vita e nel lavoro”; predisporre una scuola secondaria che riesca a svolgere bene il suo compito di “ascensore sociale”, offrendo a tutti gli studenti la possibilità di conseguire il successo scolastico. Non dimentichiamo anche la diffusione generalizzata degli asili nido e delle scuole dell'infanzia. Per poter intervenire in modo efficace bisogna assolutamente incrementare la spesa per l'istruzione dal 4,9% alla media dell'Ocse del 6,3% del PIL (Prodotto Interno Lordo). L'impegno del Presidente del Consiglio, Enrico Letta, non può non essere condiviso: “le università devono diplomare laureati in grado di lavorare ovunque in Europa” e intervenire in modo efficace “nella

lotta alla disoccupazione e alla disuguaglianza, nella difesa e nella promozione di tutti i diritti”.

L'investimento per l'istruzione non può non passare anche attraverso il riconoscimento della professione docente che si concretizza nel rinnovo contrattuale di livello europeo e la stabilizzazione degli insegnanti precari. E in questo contesto si collocano anche i docenti di religione che, parimenti agli altri insegnanti, offrono un servizio professionale agli studenti, alle famiglie e alla cultura italiana. Pertanto, si rende urgente un intervento politico che porti a compimento quanto iniziato dalla legge 186/2003: la trasformazione dell'attuale graduatoria di merito a seguito del concorso (legge 186/2003; D.D.G. 2 febbraio 2004) in graduatoria ad esaurimento, l'indizione e l'espletamento di un nuovo concorso per titoli ed esami riservato agli insegnanti di religione cat-



tolica che abbiano prestato servizio per almeno quattro anni nel corso degli ultimi dieci anni, l'attribuzione all'insegnamento della religione cattolica di un codice di classe di concorso o di abilitazione all'insegnamento, la valutazione del servizio di religione nelle graduatorie ad esaurimento relative alle altre discipline, l'accesso ai corsi per il conseguimento dell'abilitazione e dell'idoneità all'insegnamento e ai TFA speciali per altre discipline e, infine, la possibilità di esprimere la valutazione periodica ed annuale dell'insegnamento della religione cattolica secondo le modalità definite per tutte le altre discipline scolastiche.

A tal fine lo Snadir avvierà da una parte un'azione di tessitura di rapporti con i Parlamentari eletti nei due rami del Parlamento, con il Servizio nazionale per l'Irc, con il Miur e dall'altra una forte mobilitazione che sostenga le richieste dei docenti di religione. Se il confronto tra la nostra organizzazione sindacale e i Parlamentari, lo Snirc e il Miur si realizzerà nelle sedi istituzionali, è del tutto evidente che la mobilitazione dei cittadini è affidata – in primo luogo – a tutti gli iscritti alla nostra organizzazione sindacale, a tutti i docenti di religione e a tutti coloro che condividono le nostre richieste.

Lo strumento da utilizzare sarà una raccolta di firme di cittadini italiani maggiorenni; invitiamo, quindi, tutti gli interessati a firmare la Petizione 2013 on line e a scaricare il modulo in formato pdf da far firmare ad almeno 20 (venti) persone (cittadini italiani maggiorenni) e a spedirlo entro il 30 giugno 2013 all'indirizzo posto in calce. Questa azione, modo concreto per far sentire la nostra voce, ha già trovato in passato largo consenso, cosa che ci auguriamo accada anche in questo caso.

Orazio Ruscica



LE ASSENZE DAL SERVIZIO PER GRAVI PATOLOGIE

di Ernesto Soccavo

I docenti spesso formulano quesiti inerenti alle assenze per gravi malattie che determinano, a causa di forza maggiore, una marcata discontinuità del servizio. Ricordiamo che, per effetto del primo comma dell'art. 19 del Contratto della scuola, gli insegnanti di religione, sia in ruolo sia incaricati annuali "stabilizzati", hanno diritto al computo delle assenze disposto per il personale a tempo indeterminato (periodo di comporto: 18 mesi nell'ultimo triennio con diritto alla retribuzione ed alla maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti). La tematica in questione coinvolge quindi, in sostanza, tutti gli insegnanti di religione in servizio.

Il periodo di comporto è quello durante il quale vige il divieto di licenziamento del lavoratore assente per malattia o infortunio. E' evidente che il personale assente per gravi patologie è interessato a sapere quali tipologie di assenze per malattia contribuiscono a ridurre, progressivamente, i 18 mesi previsti dal contratto, al termine dei quali verrebbe meno la retribuzione. Si tenga conto che non sussiste il dovere del datore di lavoro di avvertire il lavoratore che il periodo di comporto stia per compiersi (Cassazione civ., sent. n.10352 del 22 aprile 2008).

E' il Contratto della scuola che, all'art. 17, comma 9, stabilisce che *"In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui ai commi 1 e 8 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l'intera retribuzione."* Si tratta di una disposizione contrattuale di particolare favore che non trova sempre corrispondenza in contratti di altri settori.

Affinché le assenze non vadano a decurtare i 18 mesi previsti dal Contratto, è necessario quindi che la malattia diagnosticata sia tra quelle definite "grave patologia", come ad esempio quelle di natura oncologica. Sono esclusi, specificamente, i giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital e sono ugualmente esclusi i **giorni di assenza dovuti alle conseguenti terapie** (es. chemioterapia),

debitamente certificati dalla competente Azienda sanitaria Locale o Struttura Convenzionata. La certificazione deve specificare che il lavoratore è affetto da "grave patologia" e che la terapia, assegnata in conseguenza del ricovero, risulta temporaneamente e/o parzialmente invalidante.

Come indicato dall'USR della Lombardia (Nota n.12207 del 12 settembre 2012), in assenza di una specifica elencazione di malattie comprese nella dizione *gravi patologie*, la valutazione non può essere rimessa al dirigente scolastico, ma deve essere preventivamente accertata e certificata direttamente dalla competente Azienda sanitaria.

L'art. 5, c.1, lett. a) del D.Lgs 124/98 del Ministero della sanità, e successivo regolamento (D.M. 329/99, come modificato dal DM 296/2001 e dal DM 279/2001), prevede un elenco di malattie considerate croniche ed

invalidanti e di malattie rare che danno diritto a vari benefici; tale elenco, tuttavia, non può essere trasposto integralmente ai fini della normativa di cui al succitato art. 17.

E' necessario allora tentare di individuare un punto di demarcazione della condizione esposta (assenze per gravi patologie e conseguenti terapie) al fine di non confonderla

con la condizione di ordinaria malattia e con la ulteriore condizione di inidoneità alla svolgimento di qualsiasi attività lavorativa.

La demarcazione, rispetto alla malattia ordinaria, è data dalla certificazione di "grave patologia" e rispetto alla condizione di inidoneità è data dalla "temporaneità" e dalla "parzialità" della condizione invalidante specificate nell'art. 17 comma 9 del Contratto della scuola: è evidente che qualora la condizione di invalidità derivante dalle terapie fosse non temporanea ma permanente e fosse non parziale ma totale, si porrebbe la necessità, per il lavoratore, di sottoporsi alla visita medica di verifica al fine di vedere attestata la sussistenza delle indispensabili residue capacità lavorative e, eventualmente, al fine di essere assegnato (a domanda da presentarsi entro 30 giorni) ad altri compiti all'interno della Scuola (Miur – Uff. V, prot. 6626 del 10 agosto 2011).

Ernesto Soccavo





IL SISTEMA SCOLASTICO E LE RELAZIONI CON IL TERRITORIO

Alleanze educative e patti territoriali. Gli ambiti di collaborazione

di Claudio Guidobaldi*

La legislazione scolastica nel nuovo quadro istituzionale

Lo scenario disegnato dal riordino generale del nostro sistema formativo, secondo i principi della sussidiarietà e dell'autonomia, ha certamente modificato il tradizionale rapporto tra la scuola e il contesto nel quale essa opera. L'art. 117 Cost.it., novellato dalla riforma costituzionale del 2001, chiarisce quali siano le competenze delle istituzioni in questo nuovo quadro istituzionale. Dal dettato costituzionale si evince che lo Stato dovrà limitare i suoi interventi alle "norme generali", ai "livelli essenziali delle prestazioni", ai "principi fondamentali" dell'istruzione. Inoltre, già il D.Lgs 112/98 aveva decentrato diverse attribuzioni dallo Stato alle Regioni, alle Province e ai Comuni. Alle Regioni venivano delegate, in particolare, l'offerta integrata tra istruzione e formazione professionale, la determinazione del calendario scolastico; ai Comuni veniva trasferita la funzione di organizzare nel proprio territorio la rete scolastica del 1° ciclo, di curare l'uso degli edifici e delle attrezzature ed i servizi di supporto degli studenti disabili; alle Province, infine, erano assegnate analoghe competenze per le scuole secondarie II° e la rete scolastica.

Le istituzioni scolastiche e il "territorio"

Quando si parla di "territorio", in relazione alle istituzioni scolastiche non dobbiamo commettere l'errore di considerare solo l'area geografica da cui provengono gli studenti e dove vivono le loro famiglie. La territorialità, in ambito scolastico, si esprime attraverso le strutture sociali, le istituzioni e la cultura che esse esprimono. Le realtà territoriali, cui un istituto scolastico guarda per proporre o accettare intese, possono essere identificate negli enti formativi (università, centri di formazione professionale, Invalsi, Ansas, circoli e associazioni culturali, ecc); nelle strutture istituzionali (altri Istituti scolastici, ASL, musei, biblioteche, associazioni di volontariato, ecc.); e nei diversi settori produttivi (imprese, camere di commercio, associazioni di settore, agenzie del lavoro, ecc.).

Tuttavia, se è facile identificare gli interlocutori territoriali della scuola, appare più difficile identificare le linee di connessione tra i vari soggetti coinvolti. Due strade sembrano maggiormente percorribili: quella del patto territoriale e quella delle alleanze educative. I patti territoriali si costituiscono a seguito della sottoscrizione di impegni, relativi all'impiego di risorse, sulla volontà di condividere obiettivi e scopi comuni. Le alleanze educative si determinano, invece, sulla disponibilità al confronto per giungere ad un medesimo risultato. Il patto, quindi, è tenuto insieme da vincoli che vengono reciprocamente accettati, l'alleanza si basa sulla logica dell'incontro.

Gli ambiti di collaborazione

Prevenzione dell'insuccesso scolastico e/o disagio giovanile - La dispersione scolastica non è un fenomeno che si verifica solo a causa delle carenze studente, ma soprattutto a motivo delle insufficienti risposte poste in essere dalle istituzioni scolastiche e del contesto di appartenenza. Risolvere questo problema non è semplice e richiede un'approfondita riflessione di tutti gli attori coinvolti nella formazione e nell'educazione dei ragazzi. L'educazione dei ragazzi

si va costruita dentro e fuori la scuola in un sistema a rete che tenga conto dei problemi degli alunni e dei loro contesti di vita.

Integrazione di allievi disabili - L'apprendimento rappresenta il fondamento dell'esperienza scolastica, ma essa perde di significato se non c'è integrazione tra le conoscenze in grado di indirizzare i comportamenti. Saperi e conoscenze diventano efficaci e persistenti solo se vengono proposti in modo che chi apprende ne sia coinvolto, ne colga l'importanza per costruire il proprio progetto esistenziale. Il riconoscimento di una molteplicità di percorsi educativi rende indispensabili modelli alternativi all'insegnamento d'aula che si possono creare attraverso il concorso di più attori.

Formazione permanente - L'avvento di una società dell'informazione o post - industriale ha posto l'esigenza di passare da un'istruzione esclusivamente finalizzata al conseguimento di conoscenze e abilità di base, ad un'istruzione intesa come formazione permanente (*Lifelong learning*), che permetta all'individuo di



apprendere per tutto l'arco della vita. Il Programma d'azione comunitaria nel campo dell'apprendimento permanente, o *Lifelong Learning Programme* (LLP), è stato istituito con decisione del Parlamento europeo e del Consiglio il 15 novembre 2006 e riunisce al suo interno tutte le iniziative di cooperazione europea nell'ambito dell'istruzione e della formazione dal 2007 al 2013. Ha sostituito, integrandoli in un unico programma, i precedenti Socrates e Leonardo, attivi

dal 1995 al 2006. In particolare si propone di promuovere, all'interno della Comunità, gli scambi, la cooperazione e la mobilità tra i sistemi d'istruzione e formazione in modo che essi diventino un punto di riferimento di qualità a livello mondiale.

Percorsi in raccordo con il mondo del lavoro - L'alternanza ha come finalità quella di attuare modalità di apprendimento in contesti d'aula e di extra-aula che favoriscono l'acquisizione di competenze spendibili anche in contesti sociali (competenze di cittadinanza) e lavorativi (competenze professionali). Non è dunque un terzo canale formativo, ma un vero percorso curricolare, in quanto non prevede una qualifica diversa da quella del percorso formativo scelto, ma solo competenze aggiuntive, che la scuola certificherà. Il sistema dell'alternanza scuola-lavoro arricchisce la formazione che i giovani acquisiscono nei percorsi scolastici o formativi, fornendo loro, oltre alla conoscenza di base, competenze spendibili nel mercato del lavoro. Permette inoltre di realizzare un collegamento tra l'offerta formativa e lo sviluppo socio-economico delle diverse realtà territoriali.

Sviluppo delle nuove tecnologie - Il problema della *Digital Competence* in ambito scolastico occupa grande spazio nel dibattito corrente e gli organismi internazionali che hanno come *mission* anche l'istruzione (OCSE, UE e UNESCO) stanno promuovendo iniziative tese a favorire l'adeguamento dei sistemi di istruzione e formazione a una società sempre più digitalizzata. La scuola si trova quindi non solo di fronte al problema di usare strumenti tecnologici nella didattica, ma anche ad affrontare un mutamento epocale in cui gli strumenti tecnologici intaccano la natura stessa del lavoro intellettuale.

Claudio Guidobaldi

Snadir & MCL: servizio di assistenza fiscale

MODELLO 730/2013 - REDDITI 2012

DSU - ISE - ISEE - ISEU - IMU - RED

Anche quest'anno lo SNADIR offre ai propri iscritti il servizio di Assistenza Fiscale quale sede decentrata del CAF-MCL. Tale servizio consentirà di adempiere alle prossime scadenze fiscali senza particolari preoccupazioni in ordine al pagamento delle imposte e alla presentazione della dichiarazione nonché per il rapido recupero dell'eventuale rimborso d'imposte sui redditi.

Al riguardo si ricorda che il Modello 730 può essere utilizzato principalmente dalle seguenti categorie di contribuenti:

1. Lavoratori dipendenti; 2. Pensionati; 3. Sacerdoti;
4. Soggetti impegnati in lavori socialmente utili.

Per i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all'anno, il ricorso al Mod. 730 può avvenire o presentandolo direttamente al datore di lavoro-sostituto d'imposta (qualora offre l'Assistenza Fiscale) e solo se si è in presenza di un rapporto di lavoro che sia in corso almeno dal mese di aprile al mese di luglio 2013, oppure tramite un CAF nel qual caso il rapporto di lavoro deve essere in corso almeno dal mese di giugno al mese di luglio 2013.

Possono utilizzare il Mod. 730 anche i soggetti che nel 2012 hanno posseduto solamente redditi di collaborazione coordinata e continuativa (art.47, c.1 lett. c bis TUIR 917/86), presentandolo solo per il tramite di un CAF e a condizione che il predetto rapporto sia in essere almeno nel periodo compreso tra giugno e luglio 2013 e che siano conosciuti i dati del sostituto (committente) che dovrà effettuare il conguaglio.

Il modello 730 può quindi essere presentato dai suddetti contribuenti che nel 2012 hanno posseduto i seguenti redditi:

1. di lavoro dipendente;
2. Assimilati a quelli di lavoro dipendente (sacerdoti, LSU, co.co.co.,);
3. Redditi dei terreni e dei fabbricati;
4. Redditi di capitale;
5. Redditi di lavoro autonomo diversi da quelli derivanti dall'esercizio di arti e professioni per i quali è richiesta la partita

Iva;

Alcuni redditi diversi (prestazioni occasionali).

Lo SNADIR, grazie alla collaborazione di personale qualificato, sarà pertanto in grado di offrire, principalmente ai propri iscritti, l'assistenza necessaria per poter espletare tali adempimenti fiscali, la cui **scadenza è fissata al 31/05/2013** (tale scadenza potrebbe subire proroghe). Di conseguenza, **entro il 31/05/2013, tutti gli interessati dovranno far pervenire con "Posta Prioritaria"** e direttamente alla Segreteria Nazionale dello SNADIR di Modica - Via Sacro Cuore, 87, la seguente documentazione in fotocopia:

1. Modello 730/12 o UNICO12 (esclusi coloro che lo scorso anno si sono avvalsi del nostro servizio);
2. Attestati di versamento degli acconti (nel caso di UNICO12);
3. Modello CUD/2013;
4. Certificati catastali per i terreni e i fabbricati aggiornati;
5. Dati anagrafici del nucleo familiare completi di codice fiscale delle persone a carico e recapito telefonico;
6. Spese sanitarie (quali fatture/ricevute per prestazioni chirurgiche, mediche, analisi, indagini radioscopiche, acquisto o affitto di protesi dentarie, attrezzature sanitarie, ticket SSN, scontrini fiscali parlanti ecc.);
7. Altri oneri detraibili (quali premi di assicurazione vita, infortuni, spese di istruzione, spese asili nido, spese funebri, erogazioni liberali a favore delle ONLUS, movimenti e partiti politici, interessi passivi su mutui ipotecari, ecc.);
8. Documentazione inerente gli oneri deducibili quale i contributi obbligatori (SSN sui premi RCA, contributo 10/14% gestione separata INPS,) contributi ed erogazioni a favore di istituzioni religiose, contributi per i Paesi in via di sviluppo, spese mediche e di assistenza specifica per i portatori di handicap, 50% delle spese sostenute dai genitori adottivi di minori stranieri.
9. Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio per le quali spetta la detrazione del 36% o del 50% (fotocopia dell'intera pratica comprensiva di fatture e bonifici)
10. Contratto di affitto (cd. Contratti convenzionali legge

Continua a pag. 13

Convegno a Roma il 29 maggio sull'applicazione dell'art. 3 della legge 186/2003 - "Stato giuridico" degli Insegnanti di Religione

Si terrà a Roma il prossimo 29 maggio presso la sala Cristallo dell'Hotel Nazionale - piazza Montecitorio - un convegno per discutere sull'applicazione dell'art. 3, comma 2 della legge 186/2003 "Stato giuridico" degli Insegnanti di Religione e trasformazione dell'attuale graduatoria di merito a seguito del concorso in graduatoria ad esaurimento.

Al convegno sono stati invitati politici e membri del nuovo governo, per prospettare loro il fatto che a seguito di apposita procedura concorsuale (DDG febbraio 2004) ai sensi dell'art. 5 comma 1 della legge 186/2003, nessun altro concorso è stato successivamente bandito e neppure opera, per tale categoria di docenti, il meccanismo della gradua-

toria ad esaurimento.

Durante il Convegno verrà altresì affrontata la questione della mancata attribuzione di un codice di classe di concorso all'insegnamento della religione, cosa che rappresenta tutt'oggi un'anomalia nel panorama scolastico.

L'iniziativa vedrà anche la presenza del Consiglio Nazionale dello Snadir.

D.P.



Corsi di aggiornamento e formazione a Cagliari e Roma

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE, TUTELA DEI MINORI E INFANZIA VIOLATA: IL RUOLO DELL'EDUCATORE

di Domenico Pisana*

Spesso di fronte a casi di abusi sui minori da parte di pedofili, ma anche di tante altre forme di abuso presenti nella società e nella scuola, il docente non sa quali comportamenti assumere, quale funzione deve assolvere sul piano della sua competenza educativa. Per cercare di dare risposte a questa problematica, è stato sicuramente significativo il Corso regionale dei docenti di religione della Sardegna, organizzato a fine aprile dall'ADR con la collaborazione dell'Associazione nazionale Meter di Don Fortunato di Noto, e al quale hanno partecipato anche studenti del Liceo psicopedagogico "E D'Arborea", ove il Corso si è svolto.

Ad aprire i lavori è stata la prof.ssa Marisa Scivoletto, la quale ha evidenziato che "il tema dell'abuso sui minori è di grande attualità e su di esso è necessario acquisire informazione e formazione", dato che, come recita l'art. 3 della Dichiarazione Universale dei diritti umani "ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza, mentre il prof. Domenico Pisana, coordinatore nazionale per la formazione dell'ADR, ha sottolineato come "il tema scelto per il Corso sia da inquadrare nella prospettiva di una acquisizione di strumenti culturali e didattici finalizzati a far prendere coscienza agli insegnanti di religione su come l'educatore deve reagire di fronte agli abusi sui minori, cosa deve fare e quali atteggiamenti deve assumere per padroneggiare la problematica così delicata e carica di risvolti sia educativi che giuridici".

Dopo il saluto della responsabile regionale dello Snadir della Sardegna, prof.ssa Maricilla Cappai, il dott. Carlo Di Noto ha tenuto la prima relazione sul tema "Social network: le nuove frontiere", precisando che "il mondo virtuale è quello dentro il quale gli studenti sembrano essere rapiti e dove i pericoli non sono solo la pedofilia e la pedopornografia, ma anche l'esaltazione della violenza e della crudeltà, l'istigazione all'odio, la disinformazione. Compito dell'educatore, in tal senso, deve essere quello di incoraggiare la navigazione sicura, spiegando rischi e minacce cui si può andare incontro su internet, precisando che il pedofilo telematico è una persona insospettabile che cerca di creare un clima di fiducia e indicando alcune piste su cui deve muoversi l'idr, come il sapere intercettare dove i giovani orientano i loro interessi e il diventare un professionista

esperto capace di informare coerentemente e di accrescere relazioni fuori dalla rete senza creare illusioni.

Interessante e puntuale la relazione del Presidente di Meter, don Fortunato di Noto, il quale ha posto l'accento sul fatto che la società di oggi e le famiglie tendono a far diventare i bambini immediatamente adulti, quando invece "i bambini devono fare i bambini". Da qui – ha spiegato don Di Noto – è inaccettabile utilizzare bambini per scopi pubblicitari e rubare loro l'infanzia: "l'abuso, dunque, non è solo quello sessuale, ma anche psicologico e relazionale".

Il relatore ha altresì messo in evidenza come tanti bambini pur avendo i genitori, vivono

come se fossero orfani, per cui è facile che cadano nelle mani di pedofili, i quali usano vari canali per adescarli: bambini in pose oscene, raccolte di immagini tratte da condizioni casalinghe e familiari, immagini fatte all'insaputa di bambini, video con stupri e torture.

La prospettiva educativa del tema del Corso è stata affrontata dalla dott.ssa Adriana Passarello, che ha anzitutto spiegato il concetto di pedofilia come "malattia lucida", la tipologia dei pedofi (seduttore, introverso, sadico, guardone), il decalogo del pedofilo e i suoi meccanismi di difesa, dando poi ai docenti i principali indicatori di disagio che possono far diventare i bambini vittime di abusi: sguardo assente, attaccamento indiscriminato verso gli estranei, atteggiamento adultizzato, rifiuto di fare attività fisica, apatia, malinconia, tratti depressivi, atteggiamenti ribelli.

La dott.ssa Passarello ha infine posto l'accento sulle reazioni che l'educatore, l'insegnante spesso possono avere di fronte agli abusi (rabbia verso i genitori, rabbia verso l'abusante, sconcerto), i danni che un bambino vittima di abusi può subire a livello sessuale, relazionale, corporeo e dello sviluppo della personalità. La strategia educativa da utilizzare con casi di bambini vittime di abusi non deve assumere atteggiamenti scoraggianti, ma atteggiamenti che sappiano mostrare accoglienza, che sappiano far sentire il bambino protetto, che sappiano entrare nel suo mondo, per poi passare il problema agli operatori del settore.

L'ultima relazione del Corso è stata tenuta dall'avv. Maria Suma, la quale ha evidenziato che negli ultimi quindici anni il legislatore è intervenuto più volte per disciplinare i reati



I partecipanti al Corso

* Socio fondatore Snadir, coordinatore nazionale per la formazione dell'ADR

riguardanti condotte illecite a sfondo sessuale, dapprima con la Legge 15 febbraio 1996 n. 66, recante “Norme contro la violenza sessuale” e successivamente con la Legge 3 agosto 1998 n. 269, con la quale, in adesione ai principi della Convenzione sui diritti del fanciullo di New York del 1989 e a quanto sancito dalla dichiarazione finale della Conferenza mondiale di Stoccolma del 1996, sono state introdotte “Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù”.

Si tratta – ha affermato la relatrice – di una importante riforma apportata al codice penale in questa materia, fortemente ed urgentemente voluta dalla pubblica opinione in relazione ai nuovi fenomeni di attività illecite praticate nella società, tant'è che il processo formativo è stato molto frenetico e veloce, dopo circa venti anni di attesa, ed ha portato in alcuni casi alla scelta di soluzioni non tecnicamente appropriate e subito oggetto di riforma. Entrambe le leggi, infatti, sono state ampiamente novellate sia dalla Legge N. 38 del 6

febbraio 2006, e recentemente dalla Legge N. 172 del 1° ottobre 2012, la quale, ratificando la Convenzione Europea di Lanzarote, ha disposto misure più intense di protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale.

Il Corso ha avuto anche uno spazio giuridico riservato alle questioni dei docenti di religione, tant'è che il segretario nazionale dello Snadir, prof. Orazio Ruscica, oltre a fare alcune considerazioni sull'importanza del tema del Corso, ha illustrato il forte impegno dello Snadir sul fronte di alcune questioni: scatti di anzianità, ricorsi per il recupero della trattenuta illegittima nel TFS, la nuova Intesa CEI-MIUR, il riordino dei titoli di studio, la retribuzione degli incaricati annuali che va dal 1 settembre al 31 agosto dell'anno scolastico, il credito scolastico e gli scrutini finali.

Il Corso ha fatto registrare un ampio consenso da parte dei partecipanti, i quali hanno sottolineato la valenza educativa del tema proposto, che costituisce sicuramente una tra le tante emergenze della scuola italiana.

Domenico Pisana

LE VARIE FORME DI ABUSO SULL'INFANZIA. IRC COME SPAZIO DI TUTELA, PREVENZIONE E SOSTEGNO EDUCATIVO

Si è tenuto il 3 maggio 2013 presso il Centro Congressi Cavour di Roma il corso di formazione organizzato dall'ADR in collaborazione con lo SNA-DIR “Le varie forme di abuso sull'infanzia” a cui erano presenti: Don Fortunato Di Noto, presidente dell'Associazione Meter, Maria Suma avvocato e vicepresidente di Meter, Carlo Di Noto, direttore Meter, Adriana Passarello, Psicologa e Psicoterapeuta, Orazio Ruscica, Presidente ADR e segretario nazionale dello Snadir, Domenico Pisana, coordinatore nazionale per la formazione ADR, Marisa Scivoletto, direttore del Corso, Paolo Masini, Consigliere e Vicepresidente della Commissione scuola di Roma Capitale.

Al corso è intervenuta anche Mariarosa Cavalieri, responsabile dei ministeri a favore dei bambini per la Chiesa Cristiana Avventista del 7° giorno. Un appuntamento fortemente voluto dall'Associazione docenti di religione e dal Sindacato nazionale autonomo degli insegnanti di religione che ha affrontato una problematica così delicata come la tutela dell'infanzia contro la pedofilia e la pedo-pornografia. Ad aprire la giornata di studi è stata Marisa Scivoletto che ha spiegato l'importanza della formazione non solo per trovare le risposte a questo fenomeno, ma per dare strumenti a difesa dei bambini, concludendo il suo discorso con la lettura delle dichiarazioni dei Diritti del Fanciullo del 1959. Dopo i saluti di Claudio Guidobaldi, responsabi-

le regionali dello Snadir Lazio, ci sono stati gli interventi di Paolo Masini, che ha racchiuso in un pensiero il significato



della formazione ‘dove si fa formazione c'è sempre un seme che nasce’ e poi di Domenico Pisana che ha spiegato l'importanza della formazione dei docenti di religione, i quali, attraverso questi corsi, possono trovare delle risposte alle problematiche infantili. Durante la prima parte del corso Don Fortunato Di Noto dell'Associazione Meter ha dichiarato:



“Dobbiamo dare esempi buoni per formare i bambini di oggi, dobbiamo porci sempre la domanda di chi sono i bambini che stiamo allevando per risolvere poi i problemi. La società può avvicinare il

bambino ad una cultura pedofila – spiega Don Di Noto - attraverso nuovi linguaggi come internet o attraverso le grandi lobby della comunicazione. Purtroppo stiamo trasformando i bambini in adulti avvicinandoli in questo modo alla pedofilia. Non desideriamo affatto che i bambini rimangano bambini e non ci accorgiamo che in questo modo li avviciniamo ai pericoli - chiosa Don Di Noto. Dobbiamo evitare che la nostra vita venga invasa dai pericoli della rete, dobbiamo evitare che la mancanza di un'azione educativa possa svuotare il senso della vita”. A seguire la psicologa Adriana Passarello ha analizzato il disagio causato dalla violenza partendo dall'incuria ovvero dalla trascuratezza nei confronti dei bambini sia a livello fisico che psicologico ed educativo, fino ad arrivare all'abuso fisico, psicologico e sessuale. L'avvocato Maria Suma ha ricostruito le forme giuridiche per la tutela dell'infanzia, mentre Carlo Di Noto ha analizzato il linguaggio dei nuovi media e le modalità che la scuola può adottare per educare informando. Orazio Ruscica ha ribadito che il convegno è stato una occasione per far prendere coscienza dell'importanza della formazione culturale e didattica: “Ai nostri ragazzi devono essere dati gli strumenti per leggere la realtà dal punto di vista religioso e soprattutto deve essere consentito loro di vivere un'esperienza di vita serena e libera”.

Serenella Napolitano*



SE IL "RISCHIO ON LINE" È UNA COSTRUZIONE SOCIALE, QUALI COMPETENZE DIGITALI VANNO INSEGNATE?

Digital literacy tra vulnerabilità e resilienza. Note a margine di un convegno sulla ricerca internazionale "EU kids on line".

di Enrico Vaglieri*

Pensare la tecnologia non solo usarla. Insieme con la diffusione dei personal computer in tutte le case del mondo, si è sviluppata anche la riflessione sulla alfabetizzazione digitale (*digital literacy*). Essa serve non solo a capire come sta cambiando la società e a classificare e prevenire i rischi a cui le nuove generazioni vanno incontro, ma anche a definire e potenziare le competenze necessarie per usare le nuove tecnologie.

Prendendo spunto da un interessante convegno svoltosi a fine aprile a Venezia, "Mai senza rete? Scenari e prospettive della digital literacy", va rilevato che i bambini cominciano sempre prima a usare i new media, ogni fascia d'età ha i suoi siti privilegiati, ma non possono sapere tutte le regole, i rischi e le potenzialità dei mezzi. Lo sostiene Giovanna Mascheroni (Cattolica di Milano), autrice di "I ragazzi e la rete" e studiosa dell'impatto dei new media sui bimbi, che ha illustrato, in quanto responsabile italiana, la ricerca "EU kids on line", che oggi è il riferimento imprescindibile in Europa. Le competenze di base oggi richieste (*key competences*) sono l'accesso (acquisire servizi digitali, aggiornarli e adattare la propria vita), l'analisi (la comprensione di codici, convenzioni e generi, dai siti web, ai blog, al tipo di utenti), la valutazione (ricerca e giudizio di informazioni, valutazione dei condizionamenti) e infine la creazione di contenuti (ciò che caratterizza il web 2.0). Per tutti i ragazzi europei è facile raggiungere un sito, o metterlo tra i preferiti, e sanno anche bloccare altri utenti non desiderati; ma sembrano poco abili a bloccare le *spam* o a cambiare le preferenze dei siti (solo il 20 %). E i bambini italiani sembrano i meno abili in Europa a proteggersi dai rischi del web. Gli adulti, i *meticci digitali*, non sono affatto tagliati fuori dalle nuove tecnologie, al contrario hanno un ruolo fondamentale di assistere le nuove generazioni a imparare a esplorare i mondi digitali, cioè migliorare le *critical skills*.



Più competenze digitali hai sviluppato, meno rischi corri

La ricerca mostra che più si usa internet e più ci si espone a rischi. Perciò anche i ragazzi con maggiori competenze hanno maggiori probabilità di essere esposti ai rischi. Però chi riferisce di aver subito un danno, in media ha meno competenze digitali. Quindi si deve ricavare che i più alfabetizzati sanno difendersi meglio. La *digital literacy* ha un ruolo non nell'evitare i contatti, ma nel gestire le conseguenze per evitare che siano dannose (per esempio parlare con qualcuno in caso di bullismo, anziché smettere di entrare in rete per un po' sperando che la smettano...). Sembra che i ragazzi i cui genitori non usano internet siano i più esposti. E così i bimbi piccoli incontrano meno rischi perché navigano meno, ma sono più esposti.

Dunque agli educatori tocca, considerando che il 90% di quello che i ragazzi imparano oggi lo apprendono fuori dalla scuola, il ruolo principale di insegnare ai ragazzi a saper gestire i rischi, i contatti, cioè la gestione dei media. È il ruolo dei *meticci digitali* - sostiene Luigi Guerra (Università di Bologna) - i quali sanno integrare le

conoscenze vecchie del sistema culturale insieme con le nuove tecnologie. Queste risultano molto accattivanti per i ragazzi, e da essi vengono modificati, ma bisogna allora che a scuola la LIM diventi davvero la piazza virtuale del socio-cognitivism, e non si limiti, come spesso accade, a gigantizzare il ruolo del docente che riproduce la sua lezione e i suoi vecchi contenuti. Tutto ha un senso, anche le nuove tecnologie, se viene inserito in un contesto e acquistato significato.

GIOVANI E TECNOLOGIE, GENERAZIONI A CONFRONTO (da *Psicologia Contemporanea*, n. 231)

Generazione Touch (0-3 anni)

non usa mouse e tastiera, con le manine attiva direttamente gli schermi sensibili

Nativi digitali (4-12 anni)

cresciuti nel digitale, vivono con videogiochi e navigano la rete

Millenari (13-18 anni)

usano molto le nuove tecnologie, sempre connessi, cresciuti con la TV

Migranti digitali (19-25 anni)

legati alla parola scritta e insegnamento frontale, fruitori della TV
Meticci digitali - sanno integrare vecchi codici culturali e nuove tecnologie

"EU kids on line" e la situazione Italiana

Secondo Leslie Haddon, responsabile europeo del progetto "EU kids on line" ed esperto di nuove alfabetizzazioni, il linguaggio delle competenze è fondamentale quando si parla della rete, perché essa coinvolge, più che per il contenuto, per la dimensione interpersonale. Essa è ancor più aumentata oggi dai social media, che entrano nella vita quotidiana dei bambini. È come è vero che l'infanzia, storicamente e trans-culturalmente sia un costrutto sociale (insieme di aspettative di ciò che bambini sono e devono fare), così anche il rischio è una costruzione sociale (cosa devono evitare) e quindi necessita di una riflessione e di una pedagogia. Il progetto "EU kids on line", giunto alla III edizione (2011-2014), coinvolge 33 paesi anche di altri continenti, ha creato una banca dati sulla ricerca sui bambini e Internet, ha mappato il campo dei rischi e raccolto con un sondaggio corposo (25.000 bambini) molte informazioni sulle percezioni e le esperienze di rischio on-line dei bambini. (Si può scaricare dal web il report intero della ricerca digitando "La ricerca EU kids on line"). Purtroppo sembra che in Italia solo un terzo dei genitori si preoccupi dei rischi che i bambini affrontano con la navigazione on-line e le nostre scuole siano le meno attrezzate e interessate a fornire una mediazione attiva per elaborare e gestire i rischi mediatici.

James Paul Gee scrive, a proposito di neoapprendimenti grazie ai media digitali, che è falsa l'obiezione che i videogiochi siano diseducativi perché offrono la possibilità di sbagliare ripetutamente, senza paura degli effetti e delle sanzioni. Al contrario: "quel che ci incolla per ore a un videogioco è proprio la possibilità di provare e riprovare senza particolari conseguenze: fosse così anche per la chimica, la matematica o una lingua straniera avremmo trovato la pietra filosofale della didattica!" (*Come un videogioco. Insegnare e apprendere nella scuola digitale*, R. Cortina Ed.)

Enrico Vaglieri



SCUOLA ED ESPERIENZA DI EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ

Giovani ed adolescenti di Quarto hanno colorato la Carovana Internazionale Antimafia

di Francesco Pisano*

È vero, la Camorra è forte, l'illegalità è forte, ma vedere tante persone, bambini, ragazzi, giovani, anziani, associazioni, partiti politici, la Chiesa, le istituzioni, il commissario e il sub commissario prefettizio, la Nuova Quarto Calcio per la Legalità, è bello, perché è la parte sana di un territorio troppe volte bistrattato, abbandonato, considerato da tutti il paese della camorra; la camorra c'è stata per 30 anni, ma il paese ha cercato sempre di essere presente. C'è modo di ripartire ora e, perché no, la Carovana è la più forte testimonianza dopo la Nuova Quarto Calcio del grande ed immenso Gigi Cuomo.

La città di Quarto ha rinnovato il suo no alla criminalità e ribadito il suo sì alla legalità. Legalità infatti è stata la parola che nella mattinata del 15 aprile scorso ha risuonato nelle menti di centinaia di studenti Quartesi che hanno partecipato a LA CAROVANA INTERNAZIONALE ANTIMAFIA promossa da Arci, Avviso pubblico e Libera.

Una giornata in cui a vincere è stata la legalità e la voglia di rinascere di tante persone che hanno voglia di cambiare l'immagine non perfetta del territorio, e che per farlo hanno deciso di cominciare dall'unica cosa che accomuna un po' tutti i ragazzi, di tutte le età: il calcio!

La giornata del 15 aprile è cominciata nella Villa Comunale di Quarto "Giovanni Paolo II", intorno alle ore 9 alla presenza di don Genny Guardascione (parroco della Chiesa Gesù Divino Maestro e vicario foraneo) è stata inaugurata una stele del consiglio comunale dei ragazzi "per combattere l'indifferenza" e "per promuovere la corresponsabilità" che ricorderà per sempre questa giornata. Il lungo corteo di 400 manifestanti è partito intorno alle ore 10.00 diretto dagli organizzatori esponenti di Libera (il dott. Aldo Cimmino, segreteria provinciale, il prof. Giulio Nuovo, coordinatore LIBERA Campi flegrei, Francesco Pisano, neo-responsabile settore Scuole di LIBERA Campi Flegrei, Eugenio Russo, referente legalità per le scuole di Quarto) e da Luigi Cuomo e tutto lo staff dirigenziale della Nuova Quarto Calcio per la Legalità, nonché dai giovani studenti del I, II, III, IV circolo di Quarto accompagnati dai loro docenti, dagli studenti delle scuole medie "P. Gobetti", "E. De Filippo", "E. Gadda" e "M. Napoli" e dagli studenti dell'"ISIS Quarto". Il corteo con i propri colori - delle maglie, dei cappellini, dei palloncini - e con le candide voci

che intonavano vari slogan (*"Senza corruzione riparte il futuro"* - *"La camorra non vale niente"* - *"Con la legalità si vince sempre"* - *"Vivere senza mafie, vivere gioiosamente"* - *"Quarto unita ancora respinge totalmente l'omertà"* - *"Gli uomini passano, le idee restano"*), ha invaso le strade di Quarto sino a giungere al campetto sportivo "Gianrusso" nel quale si è tenuto un match solidale antimafia, preceduto dalla sfilata dei giocatori con striscioni per ricordare la libertà di un popolo antimafia e dal commovente volo dei palloncini.

Alle 11.30 è iniziata una sfida tra Libera, che comprendeva anche alcuni elementi della squadra di Mister Amorosetti e una selezione dell'ISIS di Quarto, guidata dal prof. Francesco Pisano.



Studenti partecipanti alla carovana internazionale antimafia

Erano presenti, oltre al Commissario Prefettizio del Comune di Quarto, Vincenzo Greco, nonché alcune autorità politiche nazionali tra cui la senatrice del Partito Democratico, Rosaria Capacchione. A sostenere la marcia dei cittadini Quartesi, conclusasi allo stadio Gianrusso, c'erano anche i genitori di Gigi Sequino e Paolo Castaldi, vittime innocenti della camorra, uccisi a Pianura il 10 agosto del

2000: "Ricordiamo i nostri figli attraverso tutti questi ragazzi, che rappresentano terreno fertile per un mondo più giusto. Gigi e Paolo vivono in loro e nelle piccole scelte quotidiane e orientate alla legalità" ha affermato Rosaria la mamma di Gigi.

"La voglia di cambiare è importante - ricorda Alessandro Lobianco, responsabile della carovana - La nostra iniziativa vive della passione e delle emozioni nostre, ma soprattutto della gente che incontriamo nel nostro lungo viaggio. Un percorso durante il quale scopriamo l'Italia, quello che non va, ma soprattutto quanto funziona e spieghiamo che si possono sconfiggere le mafie". Ripartendo dai giovanissimi e da quella parte sana della popolazione che deve schiacciare quella malvagia.

Gran finale con il lancio nel cielo azzurro e soleggiato di tanti palloncini colorati.

Grazie alla Squadra Mobile della polizia municipale, all'Associazione Nazionale Carabinieri, e ai volontari della protezione civile comunale che hanno garantito il sereno svolgimento della giornata.

Francesco Pisano

SCRUTINI FINALI: il voto dell'insegnante di religione è determinante

Avviso affinché non sia discriminato il voto dell'insegnante di religione

Ogni insegnante di religione in sede di scrutinio si ricordi che, l'art. 309 del Testo Unico sulla scuola (D.Lgs. n.297/194) gli riconosce gli stessi diritti e doveri degli altri docenti. Egli partecipa alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica: per questi ultimi, in luogo di voti e di esami, viene redatta a cura del docente e comunicata alla famiglia, una speciale nota, da consegnare unitamente alla scheda o alla pagella scolastica, riguardante l'interesse con il quale l'alunno segue l'insegnamento e il profitto che ne ritrae.

E' utile ricordare che:

1. la valutazione dell'Insegnamento della Religione Cattolica va trascritta nel registro generale, sul pagellino e sui prospetti da affiggere all'albo di istituto (art.4 legge 5 giugno 1930, n.824; C.M. 117/1930; C.M. 11/1987; C.M. 156/1987).

2. La mancata partecipazione dei docenti di R.C. agli scrutini degli alunni che si sono avvalsi dell'IRC invalida gli scrutini (artt.1-3-31-40 dell'O.M. n.80 del 9 marzo 1995 integrata dall'O.M. n.117 del 22 marzo 1996, dall'O.M. n.266 del 21 aprile 1997, dall'O.M. n.330 del 27 maggio 1997, dall'O.M. n.65 del 20 febbraio 1998, prot.3111, dall'O.M. n.128 del 14 maggio 1999, dall'O.M. 126/00, dall'O.M. n.90 del 21 maggio 2001; O.M. n.26 prot.2578 del 15 marzo 2007; O.M. n.30 prot. 2724 del 10 marzo 2008; O.M. n.40 prot. 3744 dell'8 aprile 2009; **artt. 2 e 4 del DPR n.122 del 22 giugno 2009**).

3. L'esclusione del voto dei docenti di religione (alcuni capi d'istituto "illuminati" non fanno neppure votare i docenti di religione) dà luogo alla invalidità degli scrutini (**art. 2, comma 1 e art. 4, comma 1 del DPR n.122 del 22 giugno 2009**).

Qualora, in sede di scrutinio finale, vi sia una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il docente di religione deve far inserire a verbale il proprio giudizio motivato e far conteggiare il proprio voto ai fini della costituzione della maggioranza.

Il giudizio formulato dall'insegnante di religione deve esprimere "la valutazione positiva o negativa del grado di preparazione di ciascun candidato, con riguardo al profitto e, quindi, agli obiettivi didattici e formativi previsti dai programmi, al comportamento (inteso come interesse e partecipazione attiva al dialogo educativo), alla capacità e alle attitudini" (comma 3, art.40 dell'O.M. n.80 del 9 marzo 1995 integrata dall'O.M. n.266 del 21 aprile 1997, dall'O.M. n.266 del 21 aprile 1997, dall'O.M. n.330 del 27 maggio 1997, dall'O.M. n.65 del 20 febbraio 1998, prot.3111, dall'O.M. n.128 del 14 maggio 1999, dall'O.M. 126/00, dall'O.M. n.90 del 21 maggio 2001, dall'O.M. n.56/2002, O.M. n.26 prot.2578 del 15 marzo 2007; O.M. n.30 prot. 2724 del 10 marzo 2008; O.M. n.40 prot. 3744 dell'8 aprile 2009).

Per comodità riportiamo un esempio di nota che, durante gli scrutini, i colleghi, nel caso di deliberazioni da adottarsi a maggioranza, potranno inserire nel verbale.

"L'alunno/a ha tratto dal percorso formativo un profitto complessivo (inserire tutto il giudizio positivo o negativo), egli infatti ha seguito le attività didattiche in maniera , ha evidenziato un interesse e capacità Il presente giudizio, inserito a verbale ai sensi del D.P.R. 202/90, è valido a tutti gli effetti giuridici per la determinazione dell'ammissione (o non ammissione) dell'alunno/a alla classe (o agli esami di licenza media / qualifica / stato), come previsto dall'art.7 della legge n.824/1930, dal D.P.R. n.751 del 16/12/1985, dalla C.M. n.316 del 28/10/1987, capo IV, dal citato D.P.R. 202/90, dal D.P.R. 417/74 e dall'art.31 dell'O.M. n.80 del 9 marzo 1995 integrata dall'O.M. n.117 del 22 marzo 1996, dall'O.M. n.266 del 21 aprile 1997, dall'O.M. n.330 del 27 maggio 1997, dall'O.M. n.65 del 20 febbraio 1998, prot. 3111, dall'O.M. n.128 del 14 maggio 1999, dall'O.M. n.26 prot. 2578 del 15 marzo 2007, dalla sentenza n.5 del 5/1/1994 del TAR - Puglia sez. Lecce, dall'ordinanza n.2307/95 del 19/09/1995 del Tar - Sicilia sez. Catania, dall'ordinanza n.130/96 del 14/02/1996 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia, dalla sentenza TAR - Veneto n.2466 del 11/12/1998, dalla sentenza n.1089 del 20/12/1999 del TAR - Toscana, dall'O.M. 126/00, dall'O.M. n.90/2001 e dall'O.M. 56/2002, dall' O.M. n.40 prot. 3744 dell'8 aprile 2009, **art. 2, comma 1 e art. 4, comma 3 del DPR n.122 del 22 giugno 2009**, dalla Sentenza TAR - Lazio n.33433 del 15 novembre 2010".

Nel caso che dopo tale dichiarazione il capo d'istituto o qualche collega insista per non far valere il voto dei docenti di religione aggiungete alla precedente nota: "Poiché si insiste a non voler tener conto della validità giuridica del voto espresso dal docente di religione in questo consiglio della classe del(data), ore....., DICHIARO che, per palese violazione delle norme citate, l'ammissione (o non ammissione) dell'alunno/a alla classe (o agli esami di licenza media / qualifica / stato) è da ritenersi nulla. Dichiaro, inoltre, che mi riservo di impugnare il presente atto del consiglio di classe nelle sedi competenti per vizio di legittimità".

In quest'ultimo caso i colleghi, dopo aver fatto inserire a verbale il suddetto giudizio, sono invitati a segnalarmi tempestivamente la mancata valutazione del voto per provvedere a inoltrare ricorso alle sedi competenti.

La Redazione

Dichiarazione da inserire a verbale qualora NON venga considerato l'Irc nel credito scolastico

Poiché in questo collegio docenti/consiglio di classe del..... si insiste a non volere tenere conto della valutazione per l'interesse e il profitto - dimostrati da chi ha frequentato l'insegnamento della religione cattolica - nell'attribuzione del credito scolastico, e ciò in violazione dell'art.6, comma 3 del DPR n.122 del 22 giugno 2009, dell'art. 8, comma 12 dell'O.M. n. 44 prot. 3446 del 5 maggio 2010, della Sentenza n.7324 del Consiglio di Stato del 7 maggio 2010, della Sentenza n.33433 del TAR Lazio del 15 novembre 2010, dall'art. 8 dell'O.M. n.42 prot.3145 del 6 maggio 2011, dall'art. 8, comma 13 dell'O.M. n. 41 prot. 2881 dell'11 maggio 2012 e dall'art. 8, comma 13 dell'O.M. n. 13 prot. 332 del 24 aprile 2013; ribadendo che - in sede di scrutinio finale - l'insegnamento della religione cattolica concorre all'attribuzione, nell'ambito della banda di oscillazione, del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento, in relazione all'interesse con il quale l'alunno ha seguito l'insegnamento e il profitto che ne ha tratto (art. 6, comma 3 del D.P.R. n. 122/2009),

DICHIARO

LA NULLITA' dell'ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO NEL PRESENTE SCRUTINIO, riservandomi di impugnarlo nelle sedi competenti per vizio di legittimità.

TAR Lazio - Sez. Terza Bis - Sent. n.33433 del 15 novembre 2010 - Il voto degli insegnanti di religione è "determinante" in sede di scrutinio finale - L'Insegnamento della religione concorre all'attribuzione del credito scolastico

Tar Toscana - Sent. 5528 del 3 novembre 2005 - La decisione del CdC adottata senza il voto determinate dell'IdR è illegittima

TAR VENETO-Sentenza n. 2829/05 del 10-2-2005. L'insegnante di religione deve partecipare alla votazione in sede di scrutinio e il suo voto vale

Consiglio di stato, Ordinanza cautelare, n. 5822 in data 3 dicembre 2004. Non ritiene che il voto del docente di religione perda ogni rilevanza ai fini della votazione finale

TAR TRENTO - Sentenza del 27 ottobre 2000, pubblicata il 21-12-2000. L'IdR rientra a pieno titolo fra i componenti del Consiglio di classe, con voto equivalente a quello degli altri docenti

TAR Lombardia - Sentenza del 7 maggio 1999 n. 3064. E' illegittima l'omessa considerazione dell'insegnante di religione ai fini del computo per la determinazione della maggioranza

Tar Toscana - Sent. 1089 del 10 dicembre 1998 - La decisione del CdC adottata senza il voto determinate dell'IdR è illegittima

CGA SICILIA, Ordinanza n. 130 del 14 febbraio 1996. Respinta l'istanza di sospensiva. Nello scrutinio finale il voto dell'IdR vale

TAR SICILIA, Sezione Catania, Ordinanza n.2304 del 19 settembre 1995. Il voto dell'insegnante di religione deve essere conteggiato ai fini della determinazione della maggioranza

TAR PUGLIA-LECCE-Sezione I Sentenza n.5 del 5 gennaio 1994. In sede di esami e scrutini il voto del docente di religione, ove determinante, ha carattere decisionale e costitutivo della maggioranza

CREDITI - DOCUMENTO CONSIGLIO DI CLASSE - SCRUTINI FINALI - VALUTAZIONE DELL'IRC E DEL COMPORTAMENTO - a.s. 2012/2013

I crediti

I "crediti" che possono essere riconosciuti agli alunni al termine dell'anno scolastico sono: crediti formativi e crediti scolastici.

I crediti formativi scaturiscono da esperienze "*acquisite al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale* ..." (D.M. n. 49 del 24 febbraio 2000).

Tali esperienze devono essere documentate e coerenti con gli obiettivi educativi e formativi del tipo di corso cui si riferisce l'esame.

Il credito scolastico (D.P.R. 23 luglio 1998 n.286; **D.M. n.42 del 22 maggio 2007**, **D.M. n.99 del 16 dicembre 2009**), invece, consiste in un punteggio (massimo di 25 punti) attribuito a ciascun candidato. Esso scaturisce dalle votazioni assegnate per le singole discipline, utilizzando l'intera scala decimale di valutazione (**O.M. n. 128 del 14 maggio 1999**; **O.M. n.26 prot.2578 del 15 marzo 2007**, art.8, comma 13 **O.M. n.30 prot. 2724 del 10 marzo 2008**; art. 8, comma 13 dell'**O.M. n. 40 prot. 3744 dell'8 aprile 2009**; **art.8 dell'O.M. n. 44 prot. 3446 del 5 maggio 2010**, art. 8 dell'**O.M. n.42 prot.3145 del 6 maggio 2011**, art. 8, comma 13 dell'**O.M. n. 41 prot. 2881 dell'11 maggio 2012**, art.8, comma 13 dell'**O.M. n. 13 prot. 332 del 24 aprile 2013**), ed entra a far parte del voto finale complessivo d'esame.

Occorre tener presente che ai sensi del **D.M. n.99 del 16 dicembre 2009** sono state modificate le tabelle per l'attribuzione del credito scolastico. Nell'anno scolastico 2009/2010, la nuova ripartizione dei punteggi si applica nei confronti degli studenti frequentanti il terzultimo anno. Nell'anno scolastico 2010/2011, l'applicazione si estenderà agli studenti della penultima classe. Infine, nell'anno scolastico 2011/2012 riguarderà anche quelli dell'ultima classe (**comma 1, art. 8 dell'O.M. n. 44 prot. 3446 del 5 maggio 2010**, art. 8 dell'**O.M. n.42 prot.3145 del 6 maggio 2011**, art. 8, comma 13 dell'**O.M. n. 41 prot. 2881 dell'11 maggio 2012**; **art.8, comma 13 dell'O.M. n. 13 prot. 332 del 24 aprile 2013**).

La commissione di esame, all'unanimità, può attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della integrazione di cui all'art. 3, comma 6, della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e successive modificazioni e che:

a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire della integrazione di cui all'art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323;

b) abbiano riportato negli scrutini finali relativi alle classi terzultima, penultima e ultima solo voti uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento.

Con specifico riferimento al credito scolastico, l'insegnamento della religione cattolica si colloca in modo particolare

per due motivi (**art. 3 n.1 O.M. n.128/1999**; **art. 8, comma 13 dell'O.M. n.26 prot.2578 del 15 marzo 2007**, art.8, comma 13 **O.M. n.30 prot. 2724 del 10 marzo 2008**; art. 8, comma 13 dell'**O.M. n. 40 prot. 3744 dell'8 aprile 2009**; **art.6, comma 3 DPR n.122 del 22 giugno 2009**; **art. 8, comma 12 dell'O.M. n. 44 prot. 3446 del 5 maggio 2010**, art. 8 dell'**O.M. n.42 prot.3145 del 6 maggio 2011**, art. 8, comma 13 dell'**O.M. n. 41 prot. 2881 dell'11 maggio 2012**; **art.8, comma 13 dell'O.M. n. 13 prot. 332 del 24 aprile 2013**): il primo è dato dalla valutazione, che, per tale insegnamento, è espressa da un giudizio e non dà un voto numerico (**art.2, comma 4 e art. 4, comma 3 del DPR n.122 del 22 giugno 2009**), con la conseguente difficoltà (ma, ovviamente, non impossibilità) ad inserirlo nel calcolo della media matematica; il secondo motivo si evidenzia nella stessa redazione dell'**art. 3 dell'O.M. n.128/1999**, dell'**art.8 dell'O.M. n.26 prot.2578 del 15 marzo 2007**, dell'**art.8 dell'O.M. n.10 prot. 2724 del 30 marzo 2008**, dell'**art. 8, comma 13 dell'O.M. n. 40 prot. 3744 dell'8 aprile 2009**, dell'**art. 6, comma 3 del DPR n.122 del 22 giugno 2009** e dell'**art. 8, comma 12 dell'O.M. n. 44 prot. 3446 del 5 maggio 2010**, art. 8 dell'**O.M. n.42 prot.3145 del 6 maggio 2011**, art. 8, comma 13 dell'**O.M. n. 41 prot. 2881 dell'11 maggio 2012**; **art.8, comma 13 dell'O.M. n. 13 prot. 332 del 24 aprile 2013**) nella quale si sceglie di staccare la questione insegnamento della religione dall'insieme delle altre discipline, specificandone la funzione valutativa nel successivo punto n.2.dell'**art. 3 dell'O.M. n.128/1999**, al punto 13 dell'**art.8 dell'O.M. n.26 prot.2578 del 15 marzo 2007**, al punto 13 dell'**art.8 dell'O.M. n.30 prot. 2724 del 10 marzo 2008**, all'**art. 8, comma 14 dell'O.M. n. 40 prot. 3744 dell'8 aprile 2009**, all'**art. 8, comma 12 dell'O.M. n. 44 prot. 3446 del 5 maggio 2010** e art. 8 dell'**O.M. n.42 prot.3145 del 6 maggio 2011**, art. 8, comma 13 dell'**O.M. n. 41 prot. 2881 dell'11 maggio 2012**; **art.8, comma 13 dell'O.M. n. 13 prot. 332 del 24 aprile 2013**).

Dalla lettura del **comma 3 dell'art.6 del DPR n.122 del 22 giugno 2009**, dell'**art. 8, comma 12 dell'O.M. n.44 prot. 3446 del 5 maggio 2010**, dall'**art. 8 dell'O.M. n.40 prot.3145 del 6 maggio 2011**, art. 8, comma 13 dell'**O.M. n. 41 prot. 2881 dell'11 maggio 2012**; **art.8, comma 13 dell'O.M. n. 13 prot. 332 del 24 aprile 2013**) si deduce la volontà dell'amministrazione scolastica di affermare un principio generale circa l'insegnamento della religione cattolica: quello della sua partecipazione a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe.

Si tratta di una affermazione di ampia portata, in quanto, enunciato come principio generale, concorre a spazzar via ogni residuo dubbio circa il diritto-dovere degli insegnanti di religione cattolica di votare nelle deliberazioni del consiglio di classe. La precedente, ambigua, specificazione la quale prevede che nelle deliberazioni da adottarsi a maggioranza, qualora



tale voto risulti determinante, esso diventa un giudizio motivato da riportare a verbale (Art. 25), è stata ampiamente chiarita dalle diverse sentenze dei TAR. Infatti il voto dell'insegnante di religione *"ove determinante si trasforma in giudizio motivato ma senza perciò perdere il suo carattere decisionale e costitutivo della maggioranza."* (vedi la **sentenza del TAR Toscana n. 1089 del 10 dicembre 1998**).

Riepilogando:

- tutte le discipline (quelle che utilizzano il voto espresso in valore numerico) concorrono alla definizione del credito scolastico ed alla individuazione della banda di oscillazione.

- anche l'insegnamento della religione cattolica (a pieno titolo) concorre alla definizione del credito scolastico, ma non contribuisce alla determinazione della media dei voti, in quanto la valutazione, per questo insegnamento è espressa attraverso un giudizio.

Il punto centrale della questione lo rileviamo dalla lettura del punto n. 3 dello stesso **art. 3 dell'O.M. n.128/1999**, dal punto 14 dell'**art.8 dell'O.M. n.26 prot.2578 del 15 marzo 2007**, dal punto 14 dell'**art.8 dell'O.M. n.30 prot. 2724 del 10 marzo 2008**, dal comma 14 dell'**art. 8 dell'O.M. n. 40 prot. 3744 dell'8 aprile 2009**, dall'**art.6, comma 3 del DPR n.122 del 22 giugno 2009**, dall'**art. 8, comma 12 dell'O.M. n.44 prot. 3446 del 5 maggio 2010**, dall'**art. 8 dell'O.M. n.42 prot.3145 del 6 maggio 2011**, **art. 8, comma 13 dell'O.M. n. 41 prot. 2881 dell'11 maggio 2012**; **art.8, comma 13 dell'O.M. n. 13 prot. 332 del 24 aprile 2013**). L'Insegnamento della religione cattolica concorre alla determinazione del credito scolastico, influenzando, con il proprio giudizio, la misura del credito tra i due o tre valori posti nella banda di oscillazione. Un esempio: la media dei voti espressi dalle discipline (quelle col voto numerico, quindi escluso l'insegnamento della religione cattolica) dà come risultato 6 e colloca l'alunno in una banda di oscillazione (per l'ultimo anno) che va da 4 a 5 (il credito scolastico).

Quali sono gli elementi che determinano la scelta tra un credito minore o maggiore all'interno della banda di oscillazione?

Sono:

- a - valutazione formulata dal docente di religione (attività alternativa ovvero altre attività, ivi compreso lo studio individuale che si sia tradotto in un arricchimento culturale o disciplinare specifico, purché certificato e valutato dalla scuola secondo modalità deliberate dalla istituzione scolastica medesima).

- b - assiduità della frequenza scolastica.

- c - interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo (vale per tutte le discipline, anche per l'Insegnamento della religione cattolica).

- d - partecipazione alle attività complementari ed integrative.

- e - eventuali crediti formativi documentati.

L'attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno spetta a tutti i docenti componenti il consiglio di classe: essa va deliberata e verbalizzata (O.M. n. 31 del 4 febbraio 2000, art. 8 n.6; O.M. n.26 prot.2578 del 15 marzo 2007, art.8, punto 6; O.M. n.30 prot. 2724 del 10 marzo 2008, art. 8, punto 6; comma 6 dell'**art.8 dell'O.M. n. 40 prot. 3744 dell'8 aprile 2009**; **comma 6 dell'art. 8 dell'O.M. n.44 prot. 3446 del 5 maggio 2010**, **comma 6 art. 8 dell'O.M. n.42 prot.3145 del 6 maggio 2011**; **art. 8, comma 13 dell'O.M. n. 41 prot. 2881 dell'11 maggio 2012**; **art.8, comma 13**

dell'O.M. n. 13 prot. 332 del 24 aprile 2013).

Da questo quadro emerge lo spazio dell'insegnamento della religione cattolica nell'ambito dell'attribuzione del credito scolastico, ma non riveste minore importanza la questione dei crediti formativi. Negli spazi extrascolastici i docenti hanno, infatti, la possibilità di proporre un progetto educativo religioso (da attuare anche su reti di scuole), che si può attuare attraverso esperienze di "crescita umana, civile e culturale" della persona (D.M. n. 49 del 24 febbraio 2000).

I docenti, magari costituendosi in associazione, possono realizzare attività culturali, di educazione all'ambiente, al volontariato ed alla solidarietà che, adeguatamente organizzate e documentate, possono offrire un ulteriore spazio di formazione e di recupero (o approfondimento) di valori.

Il Documento del Consiglio di Classe

Alla commissione degli esami di Stato deve essere consegnato il documento elaborato dal Consiglio di classe entro il **15 maggio (art.6 dell'O.M. 44 prot.3446 del 5 maggio 2010**, art. 6 dell'O.M. n.42 prot.3145 del 6 maggio 2011; **art.6 dell'O.M. n. 13 prot. 332 del 24 aprile 2013**) relativo all'azione educativa e didattica realizzata nell'ultimo anno di corso. In esso vengono illustrati i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati, gli obiettivi raggiunti ed ogni altro elemento ritenuto utile per lo svolgimento degli esami. Prima della elaborazione del testo definitivo del Documento, i consigli di classe possono consultare, per eventuali proposte ed osservazioni, la componente studentesca e quella dei genitori, facenti parte dei consigli stessi.

Il docente di religione, quale membro del consiglio di classe, ha l'obbligo di contribuire alla stesura del Documento, in particolar modo per la parte inerente all'azione educativa e didattica realizzata durante l'anno scolastico (O.M. n. 31 del 4 febbraio 2000, art. 6 n.1; O.M. n.29 del 13 febbraio 2001; O.M. n.43 dell'11 aprile 2002; **O.M. n.21 del 9 febbraio 2004**; OM n.32 del 21 febbraio 2005; **O.M. n.26 prot.2578 del 15 marzo 2007**; **O.M. n.30 prot. 2724 del 10 marzo 2008**, **art. 6 dell'O.M. n. 40 prot. 3744 dell'8 aprile 2009**; **art. 6 dell'O.M. n.44 prot. 3446 del 5 maggio 2010**; **art. 6 dell'O.M. n.42 prot.3145 del 6 maggio 2011**, **art. 6 dell'O.M. n. 41 prot. 2881 dell'11 maggio 2012**; **art.6 dell'O.M. n. 13 prot. 332 del 24 aprile 2013**). Il docente di religione interviene anche nei casi in cui abbia attuato iniziative i cui contenuti siano riferibili all'esame di Stato, e interviene sempre nella fase in cui si descrive il livello di partecipazione degli alunni ai sensi del Regolamento recante le norme dello Statuto delle studentesse e degli studenti (O.M. n. 31 del 4 febbraio 2000, art. 6 n.5; O.M. n.29 del 13 febbraio 2001; O.M. n.43 dell'11 aprile 2002; **O.M. n.21 del 9 febbraio 2004**; OM n.32 del 21 febbraio 2005; **O.M. n.26 prot.2578 del 15 marzo 2007**; **O.M. n.30 prot. 2724 del 10 marzo 2008**; **O.M. n. 40 prot. 3744 dell'8 aprile 2009**; **O.M. n.44 prot. 346 del 5 maggio 2010**; **O.M. n.42 prot.3145 del 6 maggio 2011**, **O.M. n. 41 prot. 2881 dell'11 maggio 2012**, **O.M. n. 13 prot. 332 del 24 aprile 2013**).

Scrutini finali

E' importante fare una distinzione: la questione dell'attribuzione del credito scolastico da parte dell'insegnante di religione è **COSA DIVERSA** da quella riguardante la **validità**

del voto del docente di religione in sede di scrutinio e del fatto che esso può essere determinante ai fini della promozione o meno alla classe successiva; il voto dell'insegnante di religione è **DETERMINANTE** per stabilire l'eventuale promozione o meno alla classe successiva oppure ammissione o meno agli esami e, a sostegno di questo principio, si è pronunciata, come abbiamo sempre segnalato, la stragrande maggioranza della giustizia amministrativa (vedi a proposito la "Nota dello Snadir sugli scrutini finali: il voto dell'insegnante di religione è determinante. a.s. 2012/2013").

Valutazione dell'insegnamento della religione cattolica e del comportamento

La Circolare Ministeriale n.10 prot. 636 del 23 gennaio 2009 e il DPR n.122/2009 hanno determinato un cambiamento sul metodo da utilizzare nella valutazione degli studenti; infatti si afferma che "le espressioni valutative siano riportate con voti numerici espressi in decimi"; tutto ciò, però, non si utilizza per le valutazioni dell'insegnamento della religione cattolica, per la quale si specifica che "è espressa senza attribuzione di voto numerico" (art. 2, comma 4 e art.4, comma 3 del DPR n.122 del 22 giugno 2009); nell'insegnamento della religione, infatti, la valutazione riprende ancora oggi una procedura di derivazione concordataria (art.4 della legge n.824/1930) recepita dall'art. 309 del Testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.296.

Quanto alla possibilità per gli insegnanti di religione di esprimere una propria valutazione sul comportamento degli alunni, ribadiamo che non è cambiato nulla rispetto agli anni precedenti.

L'art.2, comma 8 dello schema di regolamento concernente "Coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.L. 1 settembre 2008 n.137, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2008, n. 169" approvato dal Consiglio dei Ministri in data 13/03/2009, ribadisce che la valutazione del comportamento degli studenti viene espressa collegialmente dal Consiglio di classe, così come già precedentemente asseriva il D.M. n. 5 sulla "valutazione del comportamento degli studenti" del 16 gennaio 2009 e poi successivamente ha confermato il DPR n.122/2009.

Si ricorda inoltre che ai sensi del D.P.R. 751/85 e del D.Lgs. 296/94 l'insegnante di Religione Cattolica fa parte a pieno titolo del Consiglio di classe; pertanto eventuali delibere di collegi dei docenti che escludano il docente di religione dalla valutazione del comportamento degli alunni sono da ritenere illegittime.

La Redazione

ADEMPIMENTI FINE ANNO SCOLASTICO 2012/2013

CREDITI - DOCUMENTO CONSIGLIO DI CLASSE - SCRUTINI FINALI - VALUTAZIONE DELL'IRC E DEL COMPORTAMENTO - a.s. 2012/2013

Nota dello Snadir sugli scrutini finali: il voto dell'insegnante di religione è determinante. A.S. 2012/2013

Tabelle per attribuire il credito scolastico a.s. 2012/2013 (le schede sono puramente orientative)

Dichiarazione da inserire a verbale qualora NON venga considerato l'Irc nel credito scolastico - a.s. 2012/2013

NORMATIVA

O.M. n. 13 prot. 332 del 24 aprile 2013. Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2012/2013

Verbali - O.M. n.13 prot.332 del 24 aprile 2013

Dichiarazione da inserire a verbale qualora NON venga considerato l'Irc nel credito scolastico - a.s. 2012/2013

Nota dello SNADIR sugli SCRUTINI FINALI: il voto dell'insegnante di religione è determinante. A.S. 2012/2013

Parametri per attribuire il credito scolastico a.s. 2012/2013 (le schede sono puramente orientative)

TAR Lazio - Sez. Terza Bis - Sent. n.33433 del 15 novembre 2010 - Il voto degli insegnanti di religione è "determinante" in sede di scrutinio finale - L'Insegnamento della religione concorre all'attribuzione del credito scolastico

Il TAR Lazio conferma il carattere "determinante" del voto degli Insegnanti di religione in sede di scrutinio finale ed il diritto degli stessi a partecipare all'attribuzione del credito scolastico

Consiglio di Stato - Sentenza n.07324 del 7 maggio 2010. L'insegnamento della religione concorre alla determinazione del credito scolastico

SODDISFAZIONE DELLO SNADIR PER LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO SULLA VALUTAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO

O.M. n. 41 prot. 2881 dell'11 maggio 2012. Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2011/2012

Verbali - O.M. n. 41 prot. 2881 dell'11 maggio 2012

Decreto Ministeriale n. 42 dell'11 maggio 2012. Libri di Testo 2012/2013 - Prezzi di copertina dei libri di testo della scuola primaria per l'anno scolastico 2012/2013

Decreto Ministeriale n. 43 dell'11 maggio 2012. Libri di Testo 2012/2013 - Tetti di spesa per le adozioni libri di testo negli Istituti d'istruzione secondaria di I e di II grado, per l'anno scolastico 2012/2013

O.M. n. 42 del 6 maggio 2011

O.M. n.44 prot. 3446 del 5 maggio 2010

D.M. n.99 del 16 dicembre 2009

Allegato al D.M. n.99 del 16 dicembre 2009. Tabelle A, B e C

D.P.R. n.122 del 22 giugno 2009

Coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.L. 1/9/2008 n.137, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 13/03/2009

Circolare Ministeriale n.50 del 20 maggio 2009. Disposizioni in vista della conclusione dell'anno scolastico 2008-2009 (file pdf)

Circolare Ministeriale n.51 del 20 maggio 2009. anno scolastico 2008/2009 - esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione (file pdf)

Circolare Ministeriale n.46 prot.4777 del 7 maggio 2009. Valutazione del comportamento ai fini dell'esame finale di Stato nella scuola secondaria di secondo grado (anno scolastico 2008/2009) (file pdf)

O.M. n.40 dell'8 aprile 2009 (file pdf)

Circolare Ministeriale n.10 prot. 636 del 23 gennaio 2009

O.M. n.30 prot. 2724 del 10 marzo 2008 (file pdf)

GRANDI NOVITA' SU SCRUTINI ED ESAMI DI STATO DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: PROVA INVALSI E RITORNO DEL GIUDIZIO DI AMMISSIONE

Consiglio di Stato - Sez. Sesta - Ordinanza n.2920/2007. Respinta l'esecutività dell'ordinanza del TAR Lazio - Sez. III/quater - n.2408/2007. L'Irc entra nel credito scolastico

MPI - Nota prot. 5664 del 31 maggio 2007

Consiglio di Stato - Sez. VI - n.2699/2007sospensione dell'esecutività dell'ordinanza del TAR Lazio - Sez. III/quater - n.2408/2007

Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione nelle scuole statali e paritarie per l'anno scolastico 2006-2007

TAR Toscana - Sent. 5528 del 3 novembre 2005 - La decisione del CdC adottata senza il voto determinate dell'Idr è illegittima

TAR VENETO-Sentenza n. 2829/05 del 10-2-2005. L'insegnante di religione deve partecipare alla votazione in sede di scrutinio e il suo voto vale

Consiglio di stato, Ordinanza cautelare, n. 5822 in data 3 dicembre 2004. Non ritiene che il voto del docente di religione perda ogni rilevanza ai fini della votazione finale

TAR TRENTO - Sentenza del 27 ottobre 2000, pubblicata il 21-12-2000. L'Idr rientra a pieno titolo fra i componenti del Consiglio di classe, con voto equivalente a quello degli altri docenti

TAR Lazio n. 7101 del 15 settembre 2000. Gli studenti fruitori dell'IRC hanno diritto a vedersi riconosciuto l'impegno e il profitto mostrato in una materia di insegnamento di pari dignità formativa e culturale delle altre discipline

TAR Lombardia - Sentenza del 7 maggio 1999 n. 3064. E' illegittima l'omessa considerazione dell'insegnante di religione ai fini del computo per la determinazione della maggioranza

TAR Toscana - Sent. 1089 del 10 dicembre 1998 - La decisione del CdC adottata senza il voto determinate dell'Idr è illegittima

CGA SICILIA, Ordinanza n. 130 del 14 febbraio 1996. Respinta l'istanza di sospensiva. Nello scrutinio finale il voto dell'Idr vale

TAR SICILIA, Sezione Catania, Ordinanza n.2304 del 19 settembre 1995. Il voto dell'insegnante di religione deve essere conteggiato ai fini della determinazione della maggioranza

TAR PUGLIA-LECCE-Sezione I Sentenza n.5 del 5 gennaio 1994. In sede di esami e scrutini il voto del docente di religione, ove determinante, ha carattere decisionale e costitutivo della maggioranza

CREDITO SCOLASTICO 5^ CLASSE ANNO SCOLASTICO 2012/2013

D.M. n.99 del 16 dicembre 2009 - **TABELLA A**

(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, così come modificata dal D.M. n.42/2007)

Punti attribuibili: max 1

	Media	Banda	Segnare con una crocetta
Media dei voti	M=6	4 - 5	
	6 < M ≤ 7	5 - 6	
	7 < M ≤ 8	6 - 7	
	8 < M ≤ 9	7 - 8	
a.s. 2012/2013	9 < M ≤ 10	8 - 9	

Assiduità della frequenza scolastica	Assidua	0,20	
	Adeguate	0,10	
	Scarsa	0,00	

Impegno ed interesse nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative	Costante e costruttivo	0,30	
	Adeguate	0,20	
	Inadeguate	0,00	

L'interesse con il quale l'alunno ha seguito l'insegnamento della religione cattolica ovvero l'attività alternativa e il profitto che ne ha tratto ovvero altre attività, ivi compreso lo studio individuale che si sia tradotto in un arricchimento culturale o disciplinare specifico, purché certificato e valutato dalla scuola secondo modalità deliberate dalla istituzione scolastica medesima (art. 8 punto 12 dell'O.M. n. 13 prot. 332 del 24 aprile 2013)	Ottimo	0,30	
	Buono	0,25	
	Discreto	0,20	
	Sufficiente	0,10	
	Insufficiente	0,00	

Credito formativo	0,20	
-------------------	------	--

Totale credito scolastico

Note

L'alunno/a _____ è stato/a valutato/a in sede di scrutinio finale e, pertanto, è ammesso/a all'esame di stato.

Credito punti _____
(cifra) (lettere)

Il Coordinatore del Consiglio di Classe

Il Dirigente Scolastico

CREDITO SCOLASTICO 3^ CLASSE ANNO SCOLASTICO 2012/2013

D.M. n.99 del 16 dicembre 2009 - **TABELLA A**

(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, così come modificata dal D.M. n.42/2007)

Punti attribuibili: max 1

	Media	Banda	Segnare con una crocetta
Media dei voti	M=6	3 - 4	
	6 < M ≤ 7	4 - 5	
	7 < M ≤ 8	5 - 6	
	8 < M ≤ 9	6 - 7	
a.s. 2012/2013	9 < M ≤ 10	7 - 8	

Assiduità della frequenza scolastica	Assidua	0,20	
	Adeguate	0,10	
	Scarsa	0,00	

Impegno ed interesse nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative	Costante e costruttivo	0,30	
	Adeguate	0,20	
	Inadeguate	0,00	

L'interesse con il quale l'alunno ha seguito l'insegnamento della religione cattolica ovvero l'attività alternativa e il profitto che ne ha tratto ovvero altre attività, ivi compreso lo studio individuale che si sia tradotto in un arricchimento culturale o disciplinare specifico, purché certificato e valutato dalla scuola secondo modalità deliberate dalla istituzione scolastica medesima (art. 8 punto 12 dell'O.M. n. 13 prot. 332 del 24 aprile 2013)	Ottimo	0,30	
	Buono	0,25	
	Discreto	0,20	
	Sufficiente	0,10	
	Insufficiente	0,00	

Credito formativo	0,20	
-------------------	------	--

Totale credito scolastico

Note

L'alunno/a _____ è stato/a valutato/a in sede di scrutinio e, pertanto, è ammesso/a alla 4^ classe.

Credito punti _____
(cifra) (lettere)

Il Coordinatore del Consiglio di Classe

Il Dirigente Scolastico

CREDITO SCOLASTICO 4^ CLASSE ANNO SCOLASTICO 2012/2013

D.M. n.99 del 16 dicembre 2009 - **TABELLA A**

(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, così come modificata dal D.M. n.42/2007)

Punti attribuibili: max 1

	Media	Banda	Segnare con una crocetta
Media dei voti	M=6	3 - 4	
	6 < M ≤ 7	4 - 5	
	7 < M ≤ 8	5 - 6	
	8 < M ≤ 9	6 - 7	
a.s. 2012/2013	9 < M ≤ 10	7 - 8	

Assiduità della frequenza scolastica	Assidua	0,20	
	Adeguate	0,10	
	Scarsa	0,00	

Impegno ed interesse nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative	Costante e costruttivo	0,30	
	Adeguate	0,20	
	Inadeguate	0,00	

L'interesse con il quale l'alunno ha seguito l'insegnamento della religione cattolica ovvero l'attività alternativa e il profitto che ne ha tratto ovvero altre attività, ivi compreso lo studio individuale che si sia tradotto in un arricchimento culturale o disciplinare specifico, purché certificato e valutato dalla scuola secondo modalità deliberate dalla istituzione scolastica medesima (art. 8 punto 12 dell'O.M. n. 13 prot. 332 del 24 aprile 2013)	Ottimo	0,30	
	Buono	0,25	
	Discreto	0,20	
	Sufficiente	0,10	
	Insufficiente	0,00	

Credito formativo	0,20	
-------------------	------	--

Totale credito scolastico

Note

L'alunno/a _____ è stato/a valutato/a in sede di scrutinio e, pertanto, è ammesso/a alla 5^ classe.

Credito punti _____
(cifra) (lettere)

Il Coordinatore del Consiglio di Classe

Il Dirigente Scolastico

Continua da pag. 4

431/98) per poter usufruire della detrazione d'imposta spettante agli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale.

11. Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede.

12. Spese per il risparmio energetico (55%) (certificato di asseverazione redatto da un tecnico abilitato – fatture e bonifici relativi alle spese sostenute - ricevuta invio all'ENEA).

Per gli iscritti allo Snadir: soltanto dieci francobolli da € 0,60 centesimi.

Il servizio di assistenza fiscale (730/2013) per gli iscritti comprenderà anche il calcolo dell'Imu (acconto entro il 18 giugno 2013 e il saldo entro il 16 dicembre 2013) nonché di tutte le spese di spedizione del modello 730 e dei bollettini di versamento dell'Imu.

Pertanto, lo SNADIR, appena ricevuto la prescritta documentazione (che dovrà pervenire **entro e non oltre il 31/05/2013**) provvederà a compilare e trasmettere al contribuente il modello 730 per la necessaria sottoscrizione; tale modello dovrà poi essere ritrasmesso quanto prima possibile al sindacato con "Posta Prioritaria".

Inoltre si informa che si effettuano le elaborazioni delle dichiarazioni ISEE e modelli RED-INPS.

La Redazione

N.B. Consultare i siti regionali dello Snadir per verificare eventuali convenzioni sul territorio per l'elaborazione del 730



INFO

TEL. 0932 762374
FAX. 0932 455328

ORARIO APERTURA UFFICI

Sede di Modica :

lunedì, mercoledì e venerdì
mattina : ore 9,30 / 12,30
pomeriggio : ore 16,30 / 19,30

Sede di Roma :

mercoledì e giovedì
pomeriggio : ore 14,30 / 17,30

Il servizio e-mail è svolto nelle giornate di
apertura delle sedi.

Per comunicazioni urgenti telefonare ai seguenti numeri:
340/0670921; 340/0670924; 340/0670940;
349/5682582; 347/3457660; 329/0399657;
329/0399659.

periodico

Omologato

DCOE1581

Posteitaliane



Doppia assicurazione per gli iscritti allo Snadir

Dal 1° settembre 2006 lo Snadir ha stipulato con l'Unipol una polizza per la copertura della responsabilità civile personale degli iscritti. Tale assicurazione fa seguito a quella già stipulata per gli infortuni. Gli iscritti allo Snadir, pertanto, fruiscono gratuitamente delle polizze assicurative infortuni e responsabilità civile.

Nel sito <http://www.snadir.it> alla sezione "Assicurazione" tutte le informazioni.

ELENCO DEI RIFERIMENTI PROVINCIALI

AGRIGENTO Via delle Betulle, 8/C - 92100 AGRIGENTO Tel/Fax 0922/613089 - Cell. 3382612199 - agrigento@snadir.it

BASSANO DEL GRAPPA Tel. 0444/955025 - Fax 0444/283664
Cell. 3407215230 - bassano@snadir.it

BARI Via Laterza, 95 - 70029 SANTERAMO (BA) Tel/Fax 080/3023700; Cell. 3294115222 - bari@snadir.it

BENEVENTO Via Degli Astronauti, 3 - 83038 MONTEMIETTO (AV) Cell. 3332920688 - benevento@snadir.it

BOLOGNA Via G. Amendola, 17 - 40121 BOLOGNA (BO) - Tel. 051/4215278 Fax 051/0622155 - Cell. 3482580464 - 3400789988 - bologna@snadir.it

CAGLIARI Via Segni, 139 - 09047 SELARGIUS (CA) - Tel. 070/2348094 Fax 1782763360 - Cell. 3400670940 - cagliari@snadir.it

CASERTA Via L. A. Piccirillo, 1 - 81050 Portico di Caserta (CE) - Tel. 0823/694516 Via Nazario Sauro, 22/16 - CASERTA Cell. 3313185446 - caserta@snadir.it

CATANIA Via Marco Polo, 2 - 95129 CATANIA - Tel. 095 387859 Fax 095 3789105 - Cell. 3932054855 - catania@snadir.it

CATANZARO Via Milano, 8 - 88024 Girifalco (CZ) - Tel. 0968/749918 - 0968/356490 Fax 0968/749918 - Cell. 3480618927 - catanzaro@snadir.it

FERRARA Via Cairoli, 32 - Cell. 348 2580464 - ferrara@snadir.it

FIRENZE Via Ponte alle Mosse, 61 - 50122 FIRENZE Cell. 3473457660 - firenze@snadir.it

ISERNIA Via Kennedy, 105 - 86170 ISERNIA - Tel/Fax 0865299579 Piazza Marconi, 1 - Venafro (IS) - Cell. 340 3591643 - isernia@snadir.it

LATINA Piazza Orazio n. 7 - 04100 LATINA Tel/Fax 0773/1760190 - cell. 3459980210-3450770393 - latina@snadir.it

MESSINA Via G. La Farina, 91 is. R - 98123 MESSINA - Tel. 090/6507955 Fax 090/7388469 - Cell. 3358006122 - messina@snadir.it

MILANO Via Bergamina, 18 - 20016 PERO (MI) - Tel. 02/66823843 Fax 02/87066841 - Cell. 3283143030 - milano@snadir.it

NAPOLI Viale Campi Flegrei, 18 - 80124 NAPOLI Tel. 081/6100751 - Fax 081/2303845 - Cell. 3400670924, 3400670921 / 3290399659 - napoli@snadir.it

PADOVA Cell. 3779831508 - 3280869092 - 3408764579 Tel. 0444/955025 - Fax 0444/283664 - padova@snadir.it

PALERMO Via R. Gerbasi, 21 - 90139 PALERMO Tel/Fax 091/6110477 - Cell. 3495682582 - palermo@snadir.it

PISA Via V. Gioberti, 58/A - 56100 PISA - Tel. 050/970370 Fax 1782286679; Cell. 3473457660 - pisa@snadir.it

PORDENONE Via San Quirino, 9 - 33170 PORDENONE Tel. 0434/298278 - Fax 0434/551737 - Cell. 328 0869092 pordenone@snadir.it

RAGUSA Via Sacro Cuore, 87 - 97015 MODICA (RG) Tel. 0932 762374 - Fax 0932 455328; Cell. 3290399657 - snadir@snadir.it

ROMA Via del Castro Pretoria, 30 - 00185 ROMA - Tel. 06/44341118 Fax 06/49382795 - Cell. 347 3408729 - roma@snadir.it

ROVIGO C/o Centro "San Giovanni Bosco" - Viale Marconi, 5 - 45100 ROVIGO Cell. 3335657671 - Fax 045 21090381 - rovigo@snadir.it

SALERNO Via F. Farao, 4 - 84124 SALERNO Tel. e Fax 089/792283 - Cell. 328 1003819 - salerno@snadir.it

SASSARI Via Dante, 49 - 7100 SASSARI - Cell. 3400670940 - sassari@snadir.it

SIRACUSA Corso Gelone, 103 - 96100 SIRACUSA - Fax 0931/60461 Tel. 0931/453998 - Cell. 3334412744 - siracusa@snadir.it

TRAPANI Via Bali Cavarretta, 2 - 91100 TRAPANI Tel/Fax 0923/038496 - Cell. 3472501504 - trapani@snadir.it

TREVISO Viale Felissent, 96/L - 2° piano - 31100 TREVISO Tel. 0422/307538 - 3496936083 - treviso@snadir.it

TRIESTE Piazza dell'Ospitale, 3 - 34100 TRIESTE - Tel. 040/3475356 Fax 040/7606176 - trieste@snadir.it

UDINE Via Manzini, 44-96 - 33100 UDINE Tel/Fax 0432/512057 - Cell. 3280869092 udine@snadir.it

VENEZIA Tel. 0444 955025 - Cell. 340 8764579 - venezia@snadir.it

VERONA Stradone Alcide De Gasperi, 16 - 37015 S. Ambrogio di Valpolicella (VR) Tel. 045/6888608 - Fax 045/21090381 - Cell. 3335657671 - verona@snadir.it

VICENZA Via dei Mille, 96 - 36100 VICENZA - Tel. 0444 955025 Fax 0444 283664 - Cell. 3280869092 - vicenza@snadir.it

Vuoi costituire la segreteria dello Snadir nella tua provincia? Telefona allo 0932 762374